

PRESUPPOSTI PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI - Commento

Ugo De Crescenzo

Il Fallimento N. 11/2004, Pag. 1215

QUESTIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI

La sentenza riportata appare interessante sotto molteplici profili in quanto affronta e risolve numerosi problemi connessi con la tematica delle azioni di responsabilità esercitate nell'ambito delle procedure concorsuali ex art. 146 legge fallimentare e segnatamente in materia di identificazione e determinazione del danno cagionato, attraverso il loro comportamento illecito, dalle persone componenti gli organi sociali della società fallita.

Per comprendere i termini delle questioni proposte, occorre fare una breve illustrazione dei fatti storici:

- a) Con decreto 29 luglio 1992 la società ATEA veniva ammessa alla procedura di amministrazione controllata, essendo stato, nel contempo, presentato un piano di risanamento che si sostanziava nell'acquisizione di alcune commesse e nella contemporanea riduzione della forza lavoro;
- b) successivamente la società aveva iniziato tardivamente il programma prospettato al Tribunale, con la conseguenza che per tutto l'anno 1993 la società era rimasta inattiva accumulando ulteriori perdite;
- c) la società quindi era stata dichiarata fallita risultando del tutto inutile e priva di prospettive la procedura di amministrazione controllata.

Nell'esercizio della azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento sono emersi i seguenti fatti secondo la prospettazione di parte attrice: 1) prosecuzione della gestione in ambito di amministrazione controllata senza la assunzione di provvedimenti volti a porre termine alla situazione economica e senza pervenire ad una dichiarazione di fallimento; 2) mancata e irregolare tenuta della contabilità e adozione di artifici volti all'occultamento delle perdite; 3) omessa vigilanza da parte del collegio sindacale.

Come si evince dal testo della sentenza, numerosi sono i problemi affrontati, tutti in realtà connessi con la questione principale: esistenza di un danno patrimoniali derivante dagli atti di mala gestio compiuti dai componenti degli organi sociali e quantificazione del danno stesso.

Ritengo che sia comunque opportuno affrontare per gradi tutti i punti della sentenza, per poi soffermarci sulla tema che più interessa.

Prescrizione

La sentenza in commento afferma il principio della decorrenza della prescrizione con termini differenziati a seconda che venga esercitata la azione ex art. 2392 codice civile o quella di cui all'art. 2394 codice civile. Fin qui si può dire che non si registrano novità, ma il principio che appare di rilievo si sostanzia nell'affermazione in base alla quale il curatore del fallimento può esercitare l'uno o l'altra o entrambe le azioni, indifferentemente, ma, che in relazione a ciascuna di esse valgono le regole loro proprie, dovendo quindi il curatore del fallimento soggiacere agli eventuali inconvenienti derivanti dalla azione effettivamente esercitata. L'affermazione è importante perché continua l'azione della giurisprudenza di merito volta a rompere una tradizione originaria per la quale, in base all'applicazione dei principi di inscindibilità e di unitarietà delle azioni processuali esercitate dal curatore si finiva con il favorire la posizione processuale del curatore che beneficiava, attraverso il contemporaneo esercizio delle azioni non meglio identificate dei vantaggi processuali dell'una e dell'altra (1).

Nel caso di specie, e per il tema che qui interessa, mentre è risultata prescritta la azione sociale di responsabilità, il Tribunale ha rilevato come non fosse ancora maturata la prescrizione dell'azione prevista dall'art. 2394 codice civile (2).

Ovviamente, la conseguenza che si ritrae dal principio affermato è che mentre per quanto attiene ai fatti illeciti connessi con l'azione di cui all'art. 2394 codice civile il Tribunale ravvisa l'esistenza di un interesse giuridico per la prosecuzione del giudizio, per quanto attiene ai fatti correlati all'azione di cui all'art. 2392 codice civile non appare più necessario proseguire ulteriori indagini e valutazioni. Il tema deve destare attenzione alla luce della considerazione che taluni fatti illeciti riferibili alla condotta gestoria degli organi sociali, a seconda della loro prospettazione, possono essere fatti rientrare tanto nell'azione sociale di responsabilità, quanto in quella di cui all'art. 2394 codice civile, nel senso che indubitabilmente esistono condotte illecite che sono riconducibili in una sorta di area comune fra le due azioni. La individuazione dell'area di incidenza dell'atto illecito va ovviamente individuata attraverso il «danno» che ne è derivato e attraverso la individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che abbia direttamente subito il danno, tenendo conto che il danno patito dalla società, indirettamente si ripercuote sempre sul ceto creditorio se non altro per la minusvalenza patrimoniale che ne è derivata. Da questo punto di vista non può che essere sottolineata la importanza della individuazione specifica dei singoli fatti costituenti il

comportamento illecito, proprio per poter quindi individuare il soggetto passivo diretto (società o creditori) attraverso la manifestazione del danno.

I fatti generatori della responsabilità

Il Tribunale, sulla scorta della prospettazione della domanda, ha preso in considerazione i seguenti fatti di gestione, astrattamente generatori della responsabilità degli organi amministrativi:

- a) illegittima rivalutazione di un terreno di proprietà della società fallita
- b) mancato reperimento di una serie di scritture contabili [violazione dei doveri di redazione e/o di custodia]: libro giornale e libro Iva
- c) ripianamento di perdite mediante artifici contabili
- d) mancata adozione di iniziative volte a ridurre gli effetti della insolvenza con riferimento al mancato esercizio di azioni volte ad interrompere la procedura di amministrazione controllata e successivo passaggio alla procedura concorsuale del fallimento.
- e) mancato accantonamento di un fondo svalutazione crediti esposti in bilancio
- f) mancata consegna dei libri contabili con la conseguente impossibilità di procedere a: recupero dei crediti; contestazione efficaci nei confronti di taluni creditori insinuati al passivo del fallimento; esercizio utile di azioni revocatorie.

I punti di addebito di cui alle lettere a), b), c), e), f) costituiscono altrettante «violazioni di legge» come tali integranti l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2392 c.c. con correlativo danno immediato riverberatosi in capo alla società.

I fatti di cui alle lettere a), c), f) appartengono ad una area comune ad entrambe le azioni processuali 2392 - 2394 codice civile. Infatti l'occultamento delle reali condizioni economiche della società attraverso artifici contabili costituisce un classico comportamento elusivo degli obblighi di liquidazione e scioglimento della società o sua ricapitalizzazione e la condotta illecita si concreta nella prosecuzione della attività sociale con incremento delle passività, fatto quest'ultimo che ridonda tanto a danno della società che vede aggravati i propri conti di maggiori passività, tanto a danno dei creditori sociali che vedono proporzionalmente ridotte le possibilità di soddisfazione delle proprie legittime pretese a fronte di una espansione del debito da soddisfare.

Con riferimento al fatto di cui al punto b) che va relazionato altresì con l'addebito di cui al punto f), tenuto conto della peculiarità della fattispecie sottoposta alla attenzione del Tribunale, viene segnalata la profonda differenza tra mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e la diversa condotta di «omessa consegna» delle scritture contabili agli organi fallimentari. Nel caso di specie, nel corso delle tormentate vicende giudiziarie della società, risultano essere stati smarriti taluni registri contabili successivamente alla ammissione della società alla procedura della amministrazione controllata, mentre appare provato, aliunde, (accertamenti condotti da funzionari della Amministrazione Provinciale delle imposte dirette) che le scritture contabili fossero originariamente esistenti e regolarmente tenute, di talché il Tribunale ha escluso che possa ravvisarsi una qualche ipotesi di responsabilità in capo agli organi amministrativi della società che aveva provveduto a depositare le scritture contabili in sede di giudizio per la ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non emergendo la prova di condotte successive volte alla sottrazione o alla distruzione o distrazione delle suddette scritture, anche se, si può comprendere al tenore della sentenza, la successiva sparizione delle scritture in questione ha cagionato non pochi problemi agli organi fallimentari. Circa la condotta di cui al punto c) [occultamento delle perdite], il Tribunale ha affermato che il verificarsi di perdite (quale eccedenza del passivo rispetto allo attivo) non è da un lato prova di per sé di responsabilità degli organi amministrativi e nel contempo non è neppure elemento di prova utile alla quantificazione del danno.

Le due affermazioni hanno bisogno di talune puntualizzazioni. Appare condivisibile l'affermazione per la quale il fatto che si sia formato del «passivo», di per sé non significa ancora nulla sul piano della responsabilità. Infatti è necessario rinvenire la causa della formazione di quel passivo e se questa sia da rinvenirsi in condotte dell'amministratore. In tale caso, perché si possa ritenere la sussistenza di responsabilità degli organi sociali, occorrerà che la «perdita» derivi dalla «assoluta inadeguatezza delle scelte gestionali» (3). Il tema riconduce al più vasto problema della sindacabilità di merito (esclusa in modo costante dalla giurisprudenza) delle scelte operate dall'amministratore (4). Queste ultime, peraltro sono comunque oggetto di vaglio sotto il profilo della valutazione della «diligenza», in quanto le scelte fatte fuori dai canoni della «ragionevolezza» imprenditoriale, sono comunque suscettibili di censura (5). Pertanto se la «perdita» è maturata non a causa di «scelte irragionevoli», ma di scelte che, sulla base delle conoscenze e delle risorse a disposizione degli amministratori rientravano nei canoni della prudenza e della diligenza, nessuna censura può conseguentemente essere mossa a questi ultimi. Sullo stesso filone (teso a rinvenire un nesso eziologico: condotta-danno) si muove la successiva considerazione del Tribunale in ordine al fatto di

«occultamento della perdita». Questa, in tanto è rilevante sul piano civilistico in quanto abbia determinato un aumento dell'indebitamento con aggravio della situazione del ceto creditorio. Quindi, anche in questo caso il fatto di occultamento della perdita può assumere rilievo sul piano civilistico, se e solo se, abbia determinato un maggior aggravio che dovrà essere oggetto di dimostrazione da parte di chi agisce in responsabilità. Il tribunale, nella specie, ha rilevato, oltre alla mancanza di prove in merito allo aggravamento del dissesto, come la procedura fallimentare abbia dedotto tardivamente l'aspetto specifico dell'incremento delle perdite accumulate successivamente all'occultamento della perdita e come non abbia esercitato la azione di cui all'art. 2449 codice civile. Tale ultimo rilievo porterebbe alla conclusione che per il Tribunale di Napoli, il curatore del fallimento avrebbe la legittimazione ad esercitare anche la azione di cui all'art. 2449 codice civile, peraltro elusa da altra parte della giurisprudenza (6).

Il tribunale, coerentemente con quanto affermato in precedenza, ribadisce il principio ritenendo che non esiste in capo agli amministratori alcun obbligo, di per sé, di procedere allo azzeramento dei crediti aventi anzianità pluriennale, in quanto l'obbligo di adempimento dell'organo amministrativo consiste solo nella «valutazione» dei crediti segnalando quelli divenuti di difficile o impossibile riscossione. Tale valutazione è discrezionale e può essere oggetto di censura nel solo caso in cui siano superati i confini della ragionevolezza e siano adottati criteri del tutto arbitrari. Anche in questo caso, il principio astratto affermato appare condivisibile, anche se si tratterebbe, poi di valutare i canoni della ragionevolezza cui devono attenersi gli amministratori. Infatti, se da un lato, a seguito delle modificazioni introdotte all'articolo 2392 codice civile dalla riforma del diritto societario, può ritenersi meglio circoscritta la responsabilità degli amministratori (vi è un richiamo alla diligenza propria dell'attività professionale), restano ovviamente da rinvenire i canoni base di diligenza cui deve attenersi un prudente amministratore soprattutto nello svolgimento di quella attività non delegabile che è data dalla «valutazione» delle poste di bilancio. In questo caso, ritenendo di dissentire, parzialmente dal contenuto della sentenza in esame, ritengo che oggetto di valutazione dell'obbligo di adempimento degli amministratori non debba soltanto essere quello della segnalazione dei crediti divenuti di difficile o impossibile esazione, quanto piuttosto, nella disamina e nella illustrazione di questa (come di altre) voci di bilancio, del rispetto dei canoni della «chiarezza», «verità» e «precisione». Tali qualità sono proprie del bilancio e l'amministratore, nella sua attività di redazione e illustrazione deve avere di mira le dette caratteristiche stabilite dalla legge. La violazione di uno di quei principi si traduce inevitabilmente, per l'amministratore in un comportamento non diligente, come tale suscettibile di valutazione sotto il profilo dell'eventuale danno cagionato. Pertanto la condotta dei componenti degli organi sociali, in sede di redazione del bilancio, non deve essere riguardata avendo di mira una «discrezionalità» che travalichi il ragionevole, ma deve avere come punto di riferimento una condotta che rispetti i principi di chiarezza, verità e precisione.

La solidarietà

(7) Importante, anche se scontata per il richiamo a principi giuridici consolidati, la affermazione con la quale il Tribunale partenopeo ha ridefinito e termini e i confini della solidarietà a fronte di una domanda risarcitoria generale formulata nei confronti di tutti i convenuti indistintamente.

Da un lato il Tribunale ha affermato che per la responsabilità di un amministratore, occorre che l'atto di mala gestio, specificatamente individuato, debba essere riferibile al periodo della gestione proprio del convenuto in responsabilità, o, per il caso in cui il fatto illecito sia riferibile ad un periodo antecedente, a quello nel quale è stato espletato il mandato gestorio, la responsabilità è rinvenibile nelle sole ipotesi in cui il convenuto in responsabilità abbia trascurato di eliminare o attenuare le conseguenze dannose, in quanto ciò sia possibile e ciò in violazione al principio del più generale dovere di vigilanza (in ordine al quale si noti la modificazione apportata dalla introduzione della riforma societaria).

Sulla base di questi principi è pacifica quindi, la insussistenza di responsabilità per i fatti verificatisi in epoca successiva alla cessazione del mandato gestorio, in quanto è evidente che da parte del soggetto convenuto in responsabilità, non è stata posta in essere alcuna condotta eziologicamente connessa con l'evento dannoso, e nel contempo non aveva alcun obbligo giuridico a svolgere alcunché non avendone neppure la legittimazione. Indubbiamente rimane aperta la questione in ordine ad eventi dannosi che si verificano in epoca successiva alla cessazione del mandato dell'amministratore, ma la cui causa genetica risale a fatti riferibili all'ex amministratore. In tal caso deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'ex amministratore in quanto titolare dell'atto o del fatto illegittimo generatore di danno. Rimane ovviamente confinata nel rapporto interno, nell'ambito dell'azione di regresso fra coobbligati solidali, la eventuale ripartizione del danno del quale, solidalmente devono rispondere gli amministratori che si sono succeduti nel tempo, i primi per avere commesso il fatto illegittimo e i secondi per non avere ottemperato in modo corretto al dovere di «vigilanza».

La ovvietà giuridica delle considerazioni svolte non illumina sufficientemente l'aspetto problematico che si nasconde e che riemerge, applicando le distinzioni di cui sopra, nel momento in cui si voglia fare una

ripartizione del danno, circa la determinazione della sua entità..

Importante quindi è la prova della relazione «fatto - danno», perché solo in tal modo si può risalire all'autore del fatto riferendone l'obbligo risarcitorio e la eventuale misura per il caso di regresso fra coobbligati solidali.

La natura delle azioni processuali

Altro aspetto di interesse della sentenza in esame è la affermazione che pur consistendo quella dell'art. 2393 ccodice civile in un'azione «contrattuale», per ciò solo, il fallimento non è esonerato dal fornire la prova sui seguenti elementi ritenuti essenziali: «sussistenza delle violazioni», «nesso di causalità» tra l'inadempimento e il danno, demandando invece ai componenti degli organi sociali l'onere di fornire la prova in ordine alla legittimità della propria condotta in quanto rispondente all'osservanza dei doveri e degli obblighi imposti dalla normativa.

La affermazione è ormai del tutto pacifica per quanto attiene alla contrattualità dell'azione di cui all'art. 2392 - 2393 codice civile, mentre è discussa la natura della azione ex art. 2394 codice civile.

Secondo taluni la azione in esame sarebbe da ricondursi nel gruppo delle azioni contrattuali ritenendosi essere, per parte dei creditori, surrogatoria di quella sociale (8), pur essendovi chi, confermando la natura contrattuale della azione, ne riconosce una propria autonomia (9).

Peraltro appare maggioritaria la tesi che afferma la natura extracontrattuale della azione ex art. 2394 codice civile fondata sulla constatazione che non è ravvisabile alcun vincolo contrattuale fra gli amministratori della società e i creditori di quest'ultima (10).

Il danno

Il Tribunale napoletano ha fissato quindi il seguente principio: il danno va quantificato in relazione alle conseguenze dirette ed immediate delle singole violazioni riscontrate, ritenendo superata la tesi per la quale, una volta dimostrato l'inadempimento, il danno sarebbe in re ipsa, identificandosi nella mera differenza tra passivo insinuato e attivo realizzato (11).

Il principio è da condividersi pienamente e si pone nell'alveo della giurisprudenza più recente che in questi ultimi anni, attraverso una più attenta analisi del concetto «danno», da tempo cerca di individuare canoni giuridici più aderenti ad una corretta valutazione della responsabilità e delle sue conseguenze (12). Peraltro il Tribunale, segnala come non possa tout - court, essere abbandonato il criterio della determinazione del danno attraverso il mero calcolo matematico della differenza tra attivo e passivo, affermando che tale operazione è legittima nel caso in cui il curatore si trovi nella impossibilità di procedere alla ricostruzione delle vicende societarie per mancanza della contabilità o sua totale inattendibilità, in quanto in tale caso il danno può essere determinato in via equitativa e il disavanzo fallimentare assume il carattere di essere un punto di riferimento per il giudicante (13).

Pertanto in via generale si deve affermare che il «danno» complessivo deve essere determinato nella sommatoria dei singoli danni derivanti dai singoli inadempimenti riferibili alla condotta degli amministratori (14).

Nello sforzo di individuare metodi che consentano di pervenire alla determinazione e alla quantificazione del danno, la giurisprudenza, già in passato, ha indicato vari criteri (15):

- commisurando il danno, nell'ambito della azione ex art. 2394 codice civile., nella corrispondente riduzione della massa attiva astrattamente disponibile e distribuibile al ceto creditorio (16)
- affermando che il danno va determinato in relazione al passivo determinato dalla continuazione della gestione in dipendenza di ciascun esercizio sociale (17)
- nel caso in cui l'amministratore abbia impiegato fondi per finalità extrasociali, il danno deve essere determinato nella misura in cui detti fondi sono andati persi (18)
- il danno va quantificato sulla base della comparazione dei netti patrimoniali individuati nei diversi momenti della attività sociale vietata con detrazione del più lontano al più vicino nel tempo (19)

Non ritengo che allo stato si possa affermare la esistenza di un unico criterio utilizzabile per la determinazione del danno., anche perché se in taluni casi può ritenersi sussistente un «danno globale» o «danno per il fatto del fallimento (si vedano per esempio le ipotesi di danni conseguenti alla violazione dell'art. 223 cpv. n. 2 legge fallimentare), il più delle volte, il «danno» è pari alla somma dei singoli «danni» propri delle singole violazioni o inadempimenti dei componenti degli organi sociali. Di fronte alla difficoltà delle procedura concorsuale la giurisprudenza ha per un certo periodo di tempo accolto il non divisibile criterio della individuazione del danno nella differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare. Ma tale criterio, a fronte di un progressivo costante affinamento della giurisprudenza sul concetto di responsabilità, non è obiettivamente più accettabile, se non nella misura in cui, quel dato, può essere assunto come punto di partenza in una valutazione «equitativa» demandata al giudice nelle ipotesi in cui il curatore fallimentare sia nella impossibilità giuridica, non già di dimostrare la esistenza del danno, ma la sua sola quantificazione.

Se così è, a fronte della constatazione che non esiste un «danno assoluto» da fallimento, ma esistono tanti «danni», quanti sono gli inadempimenti, e che possono riverberarsi sulla società o sui creditori, si deve abbandonare la ricerca di un unico modello teorico di quantificazione del danno. Invero le scelte tecnico - giuridiche per la sua determinazione sono necessariamente correlate a situazioni (di fatto o processuali) contingenti connesse alla tipologia di illecito o di inadempimento del convenuto, oltre che fattori che, concorrendo nella causazione del danno, si pongono in una posizione esterna, ma pur sempre concomitante, alla condotta degli amministratori. Tali considerazioni esprimono la necessità di come debba essere oggetto di valutazione, in relazione al danno cagionato, anche la gravità dell'inadempimento dell'amministratore. Ciò che comunque, appare ormai evidente, è l'abbandono del criterio di determinazione del danno, quale effetto della mera operazione matematica «passivo fallimentare insinuato - meno attivo realizzato». Il criterio infatti appare sempre più arbitrario, soprattutto se relazionato al fatto che la realizzazione dell'attivo o la sua ottimizzazione è molto spesso legata a fattori contingenti che esulano completamente dalla condotta e dalla responsabilità degli organi sociali della società fallita.

Note:

- (1) Sotto questo punto di vista in passato vi è stato chi ha adombrato la esistenza di una azione processuale di responsabilità del tutto differente rispetto a quelle originarie di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile, costituita dalla fusione indifferenziata dell'una e dell'altra nella persona del curatore, ed escludendo che si potesse trattare, nel caso di specie di subentro di un nuovo soggetto nello esercizio di azioni processuali già esistenti caratterizzate dalla «unitarietà» e dalla «inscindibilità» quale fenomeno derivante dalla confluenza della legittimazione all'esercizio delle azioni processuali in un unico soggetto ex art. 146 legge fallimentare v. Jaeger, La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali: una valutazione critica, in Giur. comm. 1988, 551. Per quanto attiene allo aspetto della prescrizione in particolare: Trib. Milano 13 ottobre 1988, in Dir. fall. 1989, II, 442, nota di Fazio. In senso opposto, cui pare conformarsi la sentenza in commento: Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488, in Società 1999, 557, con nota di Funari e Trib. Torino 12 gennaio 1999, in questa Rivista 1999, 1079, con nota Badini Confalonieri; De Crescenzo, Le azioni di responsabilità, Milano, 2003, 112 e ss.
- (2) Sull'inizio della decorrenza della prescrizione occorre distinguere tra le ipotesi riconducibili nell'ambito dell'art. 2392 codice civile e quelle di cui all'art. 2394. Per le prime il termine decorre dal momento in cui è stato percepito il danno conseguente all'inadempimento (sul punto da ultimo v. Cass. 29 agosto 1995, n. 9060, in Mass. 1995); per le seconde il termine decorre dal momento in cui si è manifestata la incapacità per la società di fare fronte alle proprie obbligazioni (sul punto v. Cass. 7 novembre 1997, n. 10937, in questa Rivista 1998, 697, con nota di Barbieri).
- (3) Per una casistica dettagliata relativa a comportamenti ritenuto come rilevanti sul piano della responsabilità v. U. De Crescenzo Le azioni di responsabilità Milano, 2003 p. 53 e ss.
- (4) V. fra le altre Cass. 28 aprile 1997, n. 3652, in Società 1997, 1389.
- (5) Trib. Milano 2 marzo 1995, in Giur. it. 1995, I, 2, 706; Trib. Milano 26 giugno 1989, in Giur. comm. 1990, II, 122.
- (6) Cass. 20 giugno 2000, n. 8368, in Mass. 2000.
- (7) Sulla natura giuridica della solidarietà v.: App. Milano 16 giugno 1995, in Società 1995, 1562, con nota di De Angelis ove: «L'obbligazione degli amministratori al risarcimento del danno causato alla società amministrativa non si identifica con l'obbligazione contrattuale derivante dal rapporto organico che li lega alla società stessa, ma promana dagli illeciti di cui questi si sono resi responsabili, siano pure illeciti contrattuali; di conseguenza, la solidarietà nel risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento di un'obbligazione solidale (art. 2392 codice civile) differisce intrinsecamente dalla solidarietà nell'obbligazione nascente dal contratto (art. 1299 codice civile)».
- (8) Cass. 27 novembre 1982, n. 6431, in Società 1983, 751; Cass. 14 novembre 1991, n. 13498, in Foro it. 1992, I, 1803. In dottrina Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1976, 675.
- (9) App. Milano 14 gennaio 1992, in Società 1992, 655; Cass. 28 maggio 1998, in Giur. comm. 1998, I, 3121, con nota di Vidimi.
- (10) Trib. Milano 6 febbraio 1989, in Giur. it. 1989, I, 2, 758; Trib. Milano 9 febbraio 1988, in Dir. fall. 1989, II, 855, con nota di Montironi; Trib. Roma 7 marzo 1991, in Nuova Giur. civ. 1992, I, 283, con nota di Farinea; Trib. Torino 2 giugno 1994, in Giur. it. 1994, I, 2, 744.
- (11) In tal senso v. Trib. Venezia 5 novembre 1987, in questa Rivista 1988, 1202; Trib. Torino 11 febbraio 1989, in questa Rivista 1989, 668 e Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493, in Società 1986, 505.
- (12) Ormai confermato è il principio per il quale è onere dell'attore dare dimostrazione della esistenza del danno: v. in tal senso App. Milano 3 novembre 1987, in Giur. it. 1988, I, 2, 815; Trib. Napoli 27 novembre 1983, in questa Rivista 1994, 861, con nota di Proietti. In dottrina: Rordorf, Il risarcimento del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, in Società 1993, 662.

(13) App. Bologna 5 febbraio 1997, in Foro it. 1997, I, 2284; Cass. 4 aprile 1998, n. 3483, in Giur. t. 1999, 324; Cass. 17 settembre 1997, n. 9252, in Foro it. 2000, I, 243, con nota di Delle Vergini; in senso contrario in dottrina: Monsignori, Il fallimento delle società, in Trattato diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano Vol. X, Padova, 1988, 256.

(14) In tal senso v.: Trib. Milano 24 maggio 1993, in Soc. e dir. 1994, 606. Il curatore, il quale ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare, eserciti nei confronti degli amministratori della società fallita, l'azione di responsabilità, a norma degli art. 2393 e 2394 codice civile, deve provare sia il nesso di causalità tra il comportamento degli amministratori e l'insufficienza patrimoniale della società, sia il preciso ammontare del danno, la cui esistenza non può farsi conseguire, in via presuntiva, dall'irregolare tenuta della contabilità o da altri vizi formali o, semplicemente, farsi coincidere con la differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare. E negli stessi termini: Trib. Milano 14 novembre 1993, in questa Rivista 1994, 1051 e Trib. Napoli 27 novembre 1993, ivi, 1994, 861. Trib. Milano 18 maggio 1995, in Società 1995, 1597; Cass. 17 settembre 1997, n. 9252, in Mass. Foro it. 1997; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488, in Mass. Foro it. 1998; e nella giurisprudenza di merito più recente: Trib. Firenze 24 marzo 1999 in Foro Toscano 2000, 37, nota Masotti. In dottrina v. anche Vacchiano: Nota a Trib. Milano 14 novembre 1993, in questa Rivista 1994, 1058.

(15) V. De Crescienzo, op. cit., 130.

(16) Cass. 6 dicembre 2000, n. 15487, in Mass. Foro it. 2000.

(17) Trib. Messina 14 dicembre 1998, in questa Rivista 1999, 674, con nota di Poggi.

(18) Cass. 28 aprile 1997, in Foro it. 1998, I 3247 e sullo stesso argomento: App. Milano 16 giugno 1995, in Società 1995, 1562, con nota di De Angelis.

(19) Trib. Napoli 4 aprile 2000 in Società 2000, 1243, con nota di Fabrizio.